1990 **Decreto.**

(3ª *pubblicazione*).

Il Regio tribunale civile e correzionale, sezione II, in Milano, composto dai signori:

Dott. Vincenzo Tagliabue, vicepresidente;

Dott. Carlo Rosnati, giudice;

Dott. Enrico Piloni, aggiunto giud.;

Sentita in camera di consiglio la relazione del suesteso ricorso e la lettura degli uniti allegati, non che delle relative conclusioni del Pubblico Ministero;

Vista la legge 8 ottobre 1870;

Dichiara di autorizzare la Direzione generale del Debito Pubblico del Regno ad operare:

1° La traslazione e tramutamento a favore della istante, quale unica erede universale, istituita tale con testamento 1° dicembre 1870, rogato dott. Staurenghi, dal defunto di lei marito ragioniere Giuseppe Frova, in altrettanta rendita al portatore col godimento 1° gennaio 1871 delli 12 (dodici) certificati di rendita ora intestati a Frova ragioniere fu Giovanni di Milano, uniti al presente ricorso, identificati come segue, e di compendio dell'eredità relitta dallo stesso defunto, rimessa l'istante a provvedersi all'uopo presso la Direzione generale del Debito Pubblico nei modi previsti dalla legge citata.

Certificato n. 2697 emesso da Milano il 28 marzo 1862, dell'annua rendita di lire cinquanta . . . . L. 50

Certificato n. 2698 emesso da Milano il 28 marzo 1862, dell'annua rendita di lire duecentoquindici » 215

Certificato n. 2699 emesso da Milano il 28 marzo 1862, dell'annua rendita di lire ottanta . . » 80

Certificato n. 2700 emesso da Milano il 28 marzo 1862, dell'annua rendita di lire centodieci . » 110

Certificato n. 2701 emesso da Milano il 28 marzo 1862, dell'annua rendita di lire seicento settanta . . . . » 670

Certificato n. 2702 emesso da Milano il 28 marzo 1862, dell'annua rendita di lire centotrentacinque . . . . » 135

Certificato n. 2703 emesso da Milano il 28 marzo 1862, dell'annua rendita di lire quaranta . » 40

Certificato n. 2704 emesso da Milano il 28 marzo 1862, dell'annua rendita di lire centoquindici » 115

Certificato n. 2705 emesso da Milano il 28 marzo 1862, dell'annua rendita di lire cinque . . » 5

Certificato n. 2706 emesso da Milano il 28 marzo 1862, dell'annua rendita di lire cinque . . . » 5

Certificato n. 32962 emesso da Milano il 16 marzo 1864, dell'annua rendita di lire dieci . . . » 10

Certificato n. 46834 emesso da Milano il 14 luglio 1866, dell'annua rendita di lire settanta . . » 70

2° La traslazione a credito della ricorrente Teresa Bughi fu Gaetano, e quindi l'emissione a di lei favore, ed il rilascio alla medesima del mandato sul pagamento da farsi della somma di italiane lire quindicimila cinquecento cinquantadue, diconsi italiane lire 15,552 pel capitale rappresentato dalle sei cartelle al portatore con godimento da 1° dicembre 1870 Debito Pubblico del Regno d'Italia, creazione 16 aprile 1850, serie 12, estratta il giorno 1° giugno 1870, che dal detto ora defunto ragioniere Giuseppe Frova si depositarono in originale alla Regia prefettura della provincia di Milano, divisione 5ª del Debito Pubblico, Cassa dei depositi e prestiti come dalla bolletta di ricevuta 24 novembre 1870, n. 1592, di posizione dalla detta divisione della Regia prefettura rilasciata al detto ora fu ragioniere Giuseppe Frova.

Quali sei cartelle rispettivamente depositate e ricevute sono le seguenti, cioè:

Cartella portante il n. 108, serie 12, per la rendita di lire centoventinove e centesimi 60 . . . . . . L. 129 60

Cartella portante il n. 109, serie 12, per la rendita di lire centoventinove e centes. 60 » 129 60

Cartella portante il n. 110, serie 12, per la rendita di lire centoventinove e centes. 60 » 129 60

Cartella portante il n. 111, serie 12, per la rendita di lire centoventinove e centes. 60 » 129 60

Cartella portante il n. 149, serie 12, portante la rendita di lire centoventinove e cent. 60 » 129 60

Cartella portante il n. 367, serie 12, per la rendita di lire centoventinove e centes. 60 » 129 60

E così della detta complessiva rendita di . . . . . L. 777 60 la quale rendita in ragione di lire cento per ogni lire cinque rappresenta il capitale di lire quindicimila cinquecento cinquantadue ora pagabili come sopra alla istante erede del ripetuto ragioniere Giuseppe Frova.

Milano, dal regio tribunale civile e correzionale, addì 20 aprile 1871.

(*Col suggello d'ufficio*).

TAGLIABUE, vicepresidente.
ROSSI, vicecancelliere.

Notificanza.

(3ª *pubblicazione*)

Sull'instanza di Mengoni Pietro, Augusto, Valeriano, Marino e Virginia maritata con Ricci Egiziano maggiori di età, Vitaliano ed Adriano minori, rappresentati dalla loro madre Luigia Busdracchi, figli e coeredi del fu Vincenzo Mengoni, residenti in Ancona,

Il tribunale civile di Ancona pronunciava decreto del seguente tenore:

Dichiara spettare per la metà, ossia per lire settecento cinquanta, la somma risultante dalla polizza della Cassa dei depositi e prestiti in data 19 marzo 1870, num. 7001, ai figli di Vincenzo Mengoni, quali di lui eredi legittimi, Pietro, Augusto, Valeriano, Marino, Virginia, Vitaliano ed Adriano, ciascuno per una settima parte, autorizzando la Cassa dei depositi e prestiti a fare della detta somma la restituzione nel modo suddetto, pagando due settime parti in mani della Luigia Busdracchi madre dei minori Vitaliano ed Adriano;

Autorizza inoltre la ricorrente a ritirare liberamente la somma suddetta spettante ai minori, ed erogarla nella estinzione delle passività di cui al ricorso.

Così deliberato dai signori avv. cav. Emilio Donzelli presidente, Giuseppe Latacci e Ciriaco Riccardini.

Ancona, 12 maggio 1871.

Sottoscritti: E. Donzelli, presidente; Laurenti, canc.

Per copia conforme:

2075 GIORDANO, sost. CHIORA.

Decreto. 2225

(2ª *pubblicazione*).

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano, sezione 1ª promiscua, adunato in camera di consiglio coll'intervento del signor cav. Carlo Longoni presidente, e giudici dott. Eugenio Horwath e dott. Cesare Malacrida;

Ad esito del sovra esteso ricorso ed esaminati i prodotti documenti;

Udita la relazione del giudice delegato;

Lette ed adottate le conclusioni del Pubblico Ministero;

Veduti i prodotti tre certificati di rendita italiana, consolidato 5 0[0], in data di Milano 16 dicembre 1862, ai numeri 21428, 21429, 21430, il primo della rendita di lire 660, il secondo della rendita di lire 115, il terzo della rendita di lire 210, tutti intestati al nome di De Buffa barone Francesco fu Ferdinando;

Veduti gli articoli 78 e seguenti del regolamento approvato con Reale decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico ad eseguire il tramutamento dei suddescritti certificati in cartelle di rendita 5 0[0] al portatore del corrispondente complessivo ammontare di annue lire 985 coi relativi coupons maturabili il 1° luglio 1871 e successivi, consegnando le cartelle stesse ai signori nobile Ferdinando Buffa fu Ferdinando, domiciliato a Scurelle, distretto di Strigno in Tirolo, Carlo e Ferdinando baroni Buffa fu Raimondo, domiciliati a Feive in Tirolo, tutti quali eredi, in parti eguali fra loro, del barone Francesco De Buffa, intestato nei certificati suddetti, e per essi eredi al giustificatosi loro procuratore avv. Jacopo Baisini*, munito a tale uopo della opportune facoltà come dai prodotti mandati 4 marzo 1870, a rogito Orto notaio di Strigno, depositato in atti del notaio Pavesi, della provincia appunto di Milano, il 6 giugno stesso anno e 23 febbraio 1870, in atti del detto notaio Pavesi.

Milano, li 15 aprile 1871.

LONGONI, presidente.
MONTI, cancelliere.

* E non *Bairini* come leggesi nel n. 149 (Suppl.) di questa Gazzetta.

2329 **Estratto.**

Mediante pubblico istrumento del dì ventinove maggio mille ottocento settantuno, rogato dal notaro signor Vincenzo Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il signor Clemente del fu Lorenzo Pani, possidente domiciliato in Firenze, nella sua qualità di mandatario generale della signora Colomba vedova Redditi, amministratrice dei suoi figli minori Luisa, Galileo e Talete Redditi fu Giovanni, e della signora Rosmunda Redditi moglie del signor Luigi Menarini, in ordine al mandato del 6 maggio 1871, passato avanti il notaro a Bologna, D. Riccardo Paravelli, ha venduto e trasferito alla comunità di Firenze metri quadri 3187 40 di terreno coltivato, rappresentato dalle particelle 1390 in parte, 1248 in parte, 1243 in parte e 1241 in parte, articoli di stima 1037, 919 e 917, della sezione A, nella comunità del Bagno a Ripoli, oggi di Firenze, aventi una superficie di metri 7354 84, a cui confina Ceccatelli, Contarini, Ciuti, Redditi, Buccielini, Giorgi, Strada del Monte, Romoli, Ciuti, salvo altri, ecc.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo di lire cinquemila quattrocento quarantasei e centesimi cinquantasei, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze, unitamente ai frutti al cinque per cento sulla somma stessa, meno lire 135 corrisposte in luogo di un muro, previa la prova della libertà dei beni espropriati, decorsi che siano trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge del 25 giugno 1865.

Dott. LUIGI LUCII, procuratore della comunità di Firenze.

1989 **Notificazione.**

(3ª *pubblicazione*)

Sul ricorso della nobil donna Teresa Scaccabarozzi vedova San Pietro, il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione II, con decreto 20 aprile 1871, registrato con marca da lire 1 20 annullata d'ufficio, ha dichiarato di accordare alla nobil donna Teresa Scaccabarozzi del fu consigliere Giuseppe, quale erede del proprio marito avv. Vincenzo San Pietro, le già austriache lire 900, ora italiane L. 746 17, depositate dalla signora Giuseppa Abbondio al cessato tribunale di prima istanza in Milano a cauzione della delibera, e state poi versate alla Cassa depositi e prestiti e cedute dalla signora Abbondio all'ora fu signor avv. Vincenzo San Pietro: ordinato alla cancelleria il rilascio alla istante e per essa all'avv. Recli della relativa polizza 30 aprile 1864, n. 1162, categoria n. 1, ed autorizzata l'istante medesima al ritiro del detto deposito dalla Cassa suddetta, mediante la produzione della polizza stessa.

Il procuratore
AVV. CARLO RECLI.

Avviso.

(3ª *pubblicazione*)

Sia noto per gli effetti dell'articolo 89 del Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5942, che il tribunale civile di Genova, alla data 28 aprile 1871, emanò il seguente decreto:

Ordina la traslazione della rendita di lire ital. 100, come dal certificato num. 42806 intestato ad Angelo Ansaldi fu Pietro Antonio in nome della ricorrente Paola Ansaldi fu Angelo, moglie di Salvatore Zucco, a norma del supplicato.

Per la Paola Ansaldi in Zucco.

2038 NICOLÒ CANEPA, proc. capo.

Decreto. 2366

(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Napoli;

Letta la domanda e gli atti;

Atteso che la dimanda medesima è giustificata dall'esibito testamento di Raffaele Curcio del ventotto settembre mille ottocento settanta, dal quale risulta che costui non lasciò altri eredi che i quattro suoi figli Angelo, Gennaro, Rosa ed Emilia;

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, in conformità del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli il certificato di rendita di annue lire mille cento quarantacinque, al numero d'ordine novemila cinquecento ottantacinque, ed a quello del registro di posizione quattromila quarantadue, non che l'altro certificato di rendita di annue lire duecento, al numero d'ordine cento venticinquemila duecento dodici, ed a quello del registro di posizione cinquantacinquemila diciassette, amendue in testa a Raffaele Curcio fu Michele, tramutando la rendita ne' suddetti certificati racchiusi in cartelle al portatore di egual valore, da consegnarsi all'avvocato signor Giuseppe Perez Navarrete, giusta il mandato dell'otto aprile mille ottocento settantuno conferitogli dai signori Gennaro, Angelo, Rosa ed Emilia Curcio.

Delega l'agente di cambio signor Felice Carunchio per le analoghe operazioni.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cavaliere Francesco Errico Giordano e Gaetano de Francesco giudici, il dì primo maggio mille ottocento settantuno.

Leopoldo de Luca.
Raffaele Longo, vicecanc.

Per copia conforme all'originale
AVV. GIUSEPPE PEREZ NAVARRETE.

Decreto.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Ancona:

Visto il ricorso;

Intesa la relazione fatta in Camera di consiglio;

Ritenuto che gl'istanti Giacomo ed Alessandro fratelli Pedrini di Monsanvito sono gli esclusivi eredi del loro genitore defunto Giambattista,

Dichiara che le due cartelle di credito numeri 1669, 1671, ascendenti la prima a lire trecentoquindici centesimi ventidue, e la seconda a lire duecentotrentotto centesimi cinquantatre, e che trovansi depositate presso la Cassa dei depositi e prestiti, spettano ed appartengono ai suddetti Giacomo ed Alessandro fratelli Pedrini, quali unici eredi del loro genitore, e li autorizza conseguentemente a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti le sopradatte due cartelle.

Ancona, 13 gennaio 1871.

MARI, pres.
2034 M. LAURENS, c.

Decreto. 2022

(3ª *pubblicazione*)

La Corte d'appello di Firenze con decreto del 13 maggio anno corrente ha, sull'istanza del signor Massimiliano Descombes ricevitore del registro a Riom-es-Montagnes, autorizzato la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in rendita al portatore il certificato n. 33235 della rendita annua di lire 40, intestato a Francesco Maria Descombes fu Giuseppe Maria, domiciliato a Sallanches (Faucigny), ivi morto il 14 gennaio 1862, di quale certificato esso Massimiliano Descombes ha giustificato essere unico proprietario, quale figlio e coerede del detto Francesco Maria Descombes.

Firenze, 19 maggio 1871.

Dott. VINCENZO VITARELLI.

Avviso

(3ª *pubblicazione*).

Il regio tribunale civile e correzionale di Milano con suo decreto 29 aprile 1871 autorizzava la Direzione del Debito pubblico italiano alla permuta d'intestazione di due certificati di rendita portanti i n. 12669, 49635, già intestati al defunto Giuseppe Beretta fu Francesco di Milano, e da questi lasciati in legato a Carlo Corte di Milano in forza di suo testamento olografo in febbraio 1870.

1983 AVV. GIUSEPPE MARCORA.

2005 **Decreto.**

(3ª *inserzione*).

In conformità del disposto nell'articolo 89 del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia dell'8 ottobre 1870, n. 5942, si pubblica a richiesta dei signori dott. Filippo, dott. Gio. Battista Baravelli del fu Giuseppe di Bologna, eredi testati del loro fratello notaro dott. Carlo, che la infradicenda Corte in seguito di ricorso da essi esibito ha emanato il seguente decreto:

La Regia Corte d'appello di Bologna, sezione prima,

Udita in camera di consiglio la relazione del presente ricorso e documenti uniti fatta dal sig. consigliere relatore;

Udita la lettura delle conclusioni del Ministero Pubblico, che si adottano, pei motivi in esse contenuti,

Autorizza lo svincolo della cartella del Debito Pubblico del Regno d'Italia della rendita di annue lire duecentocinquanta, di cui al certificato n. 67307, delli 21 marzo 1865, che a garanzia della sua professione di notaio aveva vincolato il dottor Carlo del fu Giuseppe Baravelli di questa città, decesso il 2 aprile 1868.

Bologna, 5 maggio 1871.

Per il primo presidente
Il consigliere anziano
F. BONASI.

GROSSI, vicecanc.

Decreto. 2016

(3ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'articolo 111 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5943, si porta a cognizione del pubblico il decreto del tribunale civile di Novara del tenore seguente, cioè:

Il tribunale civile di Novara,

Visto il ricorso presentato dall'Angela Maria Cominoli e Pietro Francesco coniugi Rossi, Giovanni Battista Rossi e Angela Rossi maritata Ardizzoia e Casazza Giovanni Battista;

Vista la polizza n. 5508 per il deposito di lire 3000 assegnato per premio d'assoldamento militare a Rossi Pietro Francesco del 11° reggimento fanteria in data 31 marzo 1865;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del detto reggimento in data 17 febbraio ultimo;

Visto il certificato di morte del Pietro Francesco Rossi rilasciato dal sindaco di Oleggio il 23 febbraio ultimo;

Visto l'atto giudiziale di notorietà 9 corrente mese seguito nanti la pretura di Oleggio;

Visto il testamento olografo del defunto stato presentato e depositato presso il notaio avv. Carlo Ferraris come da atto 1° novembre ultimo;

Ritenuto che dal detto testamento redatto in forma regolare risulta avere il Francesco Rossi disposto delle lire 3000 nel modo seguente, legando lire mille al padre, lire mille alla madre, lire settecento al fratello, lire duecento alla sorella, e lire cento al nipote;

Ritenuto che dall'attestazione giudiziale sovra accennata fatta da quattro testimoni aventi tutte le qualità dalla legge prescritte risulta essere il Pietro Francesco Rossi morto senza che si conosca avere il medesimo fatto altre disposizioni fuor di quelle contenute nel citato testamento olografo, non aver lasciato altri eredi necessari che il padre e la madre, o altri fratelli o sorelle, o nipoti che le persone sovra nominate;

Che essendo stato lasciato dal testatore agli ascendenti più che il terzo loro dalla legge attribuito, nulla osta che sia eseguita detta disposizione testamentaria in base alla quale perciò, come chiedono i ricorrenti, deve essere fatto il riparto del prezzo d'assoldamento,

Dichiara spettare alli Angela Maria Cominola e Pietro Francesco coniugi Rossi, alli Rossi Giovanni e Rosa Angela di Pietro Francesco, quest'ultima moglie di Ardizzoia Girolamo, e al minore Giovanni Battista Casazza di Gaudenzio, tutti residenti in Oleggio, il diritto in virtù del testamento olografo depositato con atto del 1° novembre ultimo nei minutari del notaio Ferraris di reclamare la restituzione del deposito delle lire 3000 risultanti dalla polizza num. 5508 nelle seguenti quote, cioè:

Al Pietro Francesco Rossi per lire 1000.

All'Angela Maria Cominola per altre lire 1000.

Al Rossi Giovanni di Pietro Francesco per lire 700.

Alla Rosa Angela moglie di Girolamo Ardizzoia per lire 200.

Al Giovanni Battista Casazza per lire 100.

Manda il presente decreto, a cura degli interessati, pubblicarsi nel giornale ufficiale del Regno, a mente dell'articolo 111 del regolamento tre ottobre mille ottocento settanta, numero 5943.

Novara, 13 maggio 1871.

Sottoscritti Martorelli presidente, e Picco cancelliere.

Il rappresentante gl'interessati a cui instanza si fa seguire detta pubblicazione:

AVV. MADERNA.

1984 **Notificazione.**

(3ª *pubblicazione*)

Maria Anna del fu Luigi, residente a Genova, che a seguito di ricorso sporto al tribunale civile e correzionale in Genova per stabilire a chi è devoluta l'eredità del deceduto suo fratello nubile ed *ab intestato* Maria Stefano fu Luigi, sergente nel 2° reggimento fanteria, otteneva dal prefato tribunale il 17 aprile 1871 il decreto del tenore seguente, che, a termini dell'articolo 111 del regolamento annesso al Regio decreto 8 ottobre 1870, chiede sia pubblicato per i fini ed effetti che di diritto.

Il tribunale sentita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato,

Dichiara che unici eredi del fu Maria Stefano fu Luigi, già sergente nel 2° reggimento fanteria, brigata del Re, deceduto *ab intestato* nell'ospedale militare a Milano il 28 ottobre 1870, sono Fortunata, Anna, Giovanni Maria fu Luigi, rispettive sorelle e fratello del defunto suddetto, e che per conseguenza torna ai medesimi devoluta l'eredità lasciata dal detto Maria Stefano fu Luigi.

Manda perciò all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti presso la Direzione generale del Debito Pubblico di pagare ad ognuno di essi eredi sulla somma depositata, come da polizza, n. 7323, lire italiane mille, con i relativi interessi; nonchè all'Amministrazione del corpo del 2° reggimento fanteria di pagare lire italiane quarantadue e centesimi cinque ad ognuno di essi eredi.

Genova, 17 aprile 1871.

CARLO CIBEO, presidente.
L. RICCI, vicecancelliere.

Avviso. 2212

(2ª *inserzione*).

In conformità del disposto dell'articolo 89 del regolamento sul Debito Pubblico del Regno d'Italia,

Il Regio tribunale civile di Bologna, sezione seconda,

Omissis, ecc.,

Ordina lo svincolo della cartella numero 86508, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia fino dall'8 luglio 1864, in favore di Vancini Luigi fu Bartolomeo di Bazzano, circondario di Bologna, dichiarando detta cartella sciolta da ogni affezione per la cauzione che il detto Vancini doveva prestare e prestava per quella dell'ufficio di usciere già da lui sostenuta.

Bologna, 25 aprile 1871.

Per detto tribunale:

Il vicepresidente: MARCHESINI.
P. DE PIETRO, vicecanc.
RAFFAELE AVV. DOMENICHINI, inc.

Estratto

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli.

(2ª *pubblicazione*).

Numero d'ordine 385.

Il suddetto tribunale in seconda sezione ha disposto quanto segue:

Sulla dimanda di Filomena Esposito autorizzata da suo marito Giovanni De Luca e Lucia Arenga vedova di Ferdinando Esposito, entrambe, cioè la prima tanto nel proprio nome, che d'erede con sua madre del defunto Pasquale Esposito,

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato ordina alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia che dal certificato di rendita d'annue lire trentacinque, del dì undici dicembre mille ottocento sessantadue, numero cinquantaquattromila duecento quarantanove, e numero di posizione undicimila ottocentodue, in testa di Esposito Pasquale e Filomena fu Ferdinando minori sotto l'amministrazione di Lucia Arenga loro madre e tutrice e dall'assegno provvisorio numero quattordicimila quattrocento ventotto, della medesima data, ed intestata alle medesime persone, formi due certificati, cioè:

1° Uno di annue lire venticinque libere in testa di Filomena Esposito fu Ferdinando moglie di Giovanni De Luca.

2° Un altro di annue lire cinque libere alla signora Lucia Arenga vedova di Ferdinando Esposito.

Ordina che la Direzione medesima paghi libero alla detta Filomena Esposito il capitale rispondente ad annue lire tre e centesimi sessantanove, ed alla detta signora Arenga il capitale relativo ad annue lire quattro e centesimi cinquantasei;

Ordina infine che la Direzione del Debito Pubblico paghi tre quarti degli interessi maturati sull'assegno provvisorio alla signora Esposito, e l'altra quarta parte alla signora Arenga.

Così deliberato dai signori cav. Giuseppe Cangiano vicepresidente, Domenico Pisacane e Ruggiero Lomonaco Giulio, il dì ventisei aprile mille ottocento settantuno (1871).

F. Cangiano.
Luigi Jannuzzi, vicecanc.

Specifica:

Carta	L.	1 20
Marca e repert.	»	1 40
Per tre facciate	»	90
Totale . . .	L.	3 50

Rilasciato al predetto signor Carmine Moscati, oggi 26 maggio 1871.

Per estratto conforme:

Pel cancelliere del tribunale
2217 EMILIO BELLITTI, vicecanc.

2029 **Avviso.**

(3ª *inserzione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, con decreto 7 maggio 1871, n. 425, ha autorizzato la direzione generale del Debito pubblico a tramutare la rendita 5 0[0] di lire mille (L. 1000 00), portata dal certificato dato da Milano il 6 maggio 1862, n. 5055, intestato Chinetti Giuseppina fu Giuseppe, maritata Piazza Francesco di Milano, interdetta, rappresentata dal curatore speciale rag. Marziale Aimetti, in cartelle di rendita al portatore del corrispondente importo, con godimento 1° gennaio 1871, da rilasciarsi alla signora Augusta Piazza in concorso col di lei padre signor Francesco, aventi domicilio in Milano, via Capre, n. 15.

Si diffida perciò chiunque potesse avervi diritto a fare le sue opposizioni in tempo utile.

Dott. ANTONIO ROSSI notaio incaricato delli signori Piazza.

Decreto.

(2ª *pubblicazione*).

Sul ricorso sporto al tribunale civile e correzionale di Domodossola dalli Anselmo, Giorgio, Marianna nubile e Fedelina fratelli e sorelle Staiessi fu Pietro Giuseppe, domiciliati a Varzo, quest'ultima autorizzata dal marito Giovanni Antonio Agnesetta, pure domiciliato in Varzo, all'oggetto di ottenere il tramutamento al portatore dei certificati del Debito Pubblico ivi descritti, intestati alli furono Pietro Giuseppe e sacerdote Valentino padre e figlio Staiessi, ne emanò il seguente decreto:

« Il tribunale civile di Domodossola in camera di consiglio,

« Udita la relazione dell'avanti esteso ricorso e carte annesse, e le conclusioni del Pubblico Ministero, autorizza il tramutamento delle cartelle in detto ricorso accennate, ed aventi li numeri ivi specificati in cartelle di rendita al portatore in conformità delle instanze fatte dai ricorrenti eredi degli intestati Staiessi Pietro Giuseppe e Staiessi Valentino.

« Domodossola, li 12 maggio 1871.

« Sottoscritti all'originale:

« Raineri P.
« Belli, canc. »

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse a proporre le sue ragioni nanti il tribunale civile di Domodossola a norma del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

Torino, 29 maggio 1871.

CAMILLO PAOLO SPANNA
2230 agente di cambio.

Nota.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Vigevano col suo decreto del 25 maggio 1871 dichiarò devoluta alli sacerdote Giacomo, Luigi, sacerdote Francesco, e Giovanni fratelli Trumellini, residenti in Candia (Lomellina) e per un quarto caduno l'eredità del loro padre Carlo fu Giacomo, e così spettare ai medesimi in tale proporzione li due certificati della Cassa dei depositi e prestiti, cioè: l'uno del 23 ottobre 1869, n. 17434, portante il deposito d'una cartella del Debito Pubblico al portatore, della rendita di lire cento, col n. 497401, e l'altro del deposito di lire 25 82, col n. 6460, datato del 26 ottobre 1869. Questi due certificati sono a favore del detto Carlo Trumellini per indennità dovutagli a seguito d'espropriazione di stabili per utilità pubblica.

Vigevano, 29 maggio 1871.

2228 L. NATALE, proc.

2004 **Estratto**

(3ª *pubblicazione*)

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli.

Sulla domanda dei signori Raffaele Rispoli fu Antonio, Gennaro Rispoli fu Antonio, Gaetano Rispoli fu Giovanni e Raffaele de Rosa nella qualità di eredi della signora Carolina Bianco, il tribunale in 2ª sezione ha reso la seguente

Deliberazione.

Numero d'ordine 540.

Il tribunale, sentito il rapporto del giudice delegato, deliberando in camera di consiglio sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che l'annua rendita di lire duecento cinquantacinque, contenuta nei certificati sotto i numeri d'ordine quarantaseimila quattrocento quarantuno, settantunomila settantadue, quarantaseimila quattrocento trentanove, quarantaseimila quattrocento quaranta, in favore di Bianco Carolina fu Giovanni Battista fu Orazio, i primi due vincolati sotto l'amministrazione di Raffaele de Rosa di lei marito e legittimo amministratore, e gli altri liberi in favore della intestataria, dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia sia intestata libera dal vincolo dotale nel seguente modo:

1° Lire centotrenta a Gaetano Rispoli fu Giovanni.

2° Lire sessantacinque a Gennaro Rispoli fu Antonio.

3° Lire sessanta a Raffaele Rispoli fu Antonio.

Dichiara poi sottoposti i nuovi certificati a rilasciarsi a qualunque altro vincolo possa per avventura essere ritrovato nei titoli primordiali della signora Bianco attuale intestataria.

Così deliberato dai signori:

Cav. Leopoldo de Luca, vicepresidente col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cav. Francesco Errico Giordano e cav. Nicola Palumbo giudici li tre maggio 1871.

Firmati: Leopoldo de Luca, Raffaele Longo, vicecancelliere.

Rilasciata al procuratore sig. Gennaro di Gennaro, oggi 9 maggio mille ottocento settantuno.

Per copia conforme:

Pel sost° proc. del Re cancelliere
RAFFAELE LONGO, vicecanc.

NOTA. 2074

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Torino in data delli 17 aprile 1871 si dichiarò avere spettato e spettare alli Gio. e Pietro fratelli Givasio fu Giacomo, e quindi alla loro madre Ellena Degrandi vedova di Giacomo Givasio, il dritto d'esigere dall'amministrazione del Debito Pubblico dello Stato gl'interessi del certificato nominativo delli 28 ottobre 1862 dal 1° scorso gennaio a tutto li 8 scorso marzo quanto ai detti fratelli Givasio, e dalli 9 scorso marzo e successivamente pendente la di lei vita naturale quanto all'Ellena Degrandi vedova di Giacomo Givasio, ed autorizzò li fratelli Givasio ad esigere dalla detta amministrazione gl'interessi del certificato nominativo avente il n. 54964, dell'annua rendita di lire 605, in data 8 ottobre 1862, dal 1° gennaio 1871 a tutto li 9 scorso marzo, e successivamente autorizzò l'Ellena Degrandi vedova di Giacomo Givasio di esigere gl'interessi del detto certificato nominativo dalli 9 marzo ultimo scorso pendente la di lei vita naturale nella conformità prescritta dalle annotazioni esistenti sia sul certificato nominativo delli 28 ottobre 1862, che sul detto certificato d'usufrutto delli 28 ottobre 1862.

Torino, il 20 maggio 1871.

AVV. GIUSEPPE MATTEI.

Estratto

dalla deliberazione emessa da questo tribunale civile e correzionale in camera di consiglio in data del quindici dello scorso mese di marzo, emesso nello interesse del signor Cesare Massa fu Andrea, proprietario domiciliato in Lecce e propriamente del solo provvedimento ossia dispositivo che si trascrive.

(3ª *pubblicazione*)

« Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato signor Braccio, dichiara di spettanza del signor Cesare Massa del fu Andrea, proprietario domiciliato a Lecce, tanto la rendita cinque per cento iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, di annue lire cento novanta, risultante da certificato nominativo intestato alla signora Raffaela Cecere fu Paolo, domiciliata in Napoli, rilasciato ivi nel ventiquattro maggio 1862 sotto il numero 9439, ed annotato sul registro di posizione al num. 3971, quanto lo assegno provvisorio anche nominativo, intestato alla stessa Cecere di annue lire una e centesimi venticinque, rilasciato anche in Napoli nel medesimo giorno sotto il numero 2083, ed annotato sul registro di posizione al medesimo n. 3971.

« Dichiara nel contempo sciolte le predette due rendite dal vincolo dotale, da cui appariscono affette, ed ordina che le medesime vengano tramutate in cartelle al portatore, da rilasciarsi al detto Cesare Massa, ovvero intestarsi nominativamente ad esso Cesare Massa del fu Andrea domiciliato in Lecce, se così piacerà al medesimo. »

Fatto e deliberato nel dì, mese ed anno come sopra.

Firmati: Luigi Gaeta presidente - Filippo Nalli - Giuseppe Braccio giudici - Potito Caccia vicecancelliere.

Rilasciato a Lecce addì diciassette marzo 1871 con marca annullata di lire 1 20.

Specifica:

Carta pel presente . . .	L.	1 20
Redazione facciate due . .	»	0 60
Marca e repertorio . . .	»	1 40
Totale lire		3 20

Redatta a Lecce oggi li 19 aprile 1871 da rilasciarsi al signor Gio. Losavio.

Il vicecancelliere
1971 CARLO CHIRIATTI.

2073 **Notificanza.**

(3ª *pubblicazione*)

Ad istanza degli eredi del fu Carlo Falanga il tribunale civile di Napoli nel 7 dicembre 1870 ha emessa deliberazione colla quale ha stabilito che le quote ai coeredi suddetti spettanti di annue lire cinquemila novecento quarantacinque trecento quindici, e tremila quattrocento novantacinque sulle cauzioni per forniture militari, di annue lire quattordicimila duecento cinquanta, ottocento e ventitremila ottocento sieno divise, la prima attribuendosene annue lire millenovecento ottantacinque vincolate a Francesco Paolo Falanga minore, sotto l'amministrazione di sua madre signora Carolina Salvati, e libere annue lire millenovecento sessanta al signor Raffaele Falanga, ed annue lire cinquecento per ciascuna alle signore Emilia, Matilde, Virginia e Caterina Falanga; la seconda attribuendosene annue lire centocinque al minore Francesco Paolo Falanga, come sopra vincolate, e libere annue lire novanta al signor Raffaele Falanga, ed annue lire trenta per ciascuna alle dette signore Emilia, Matilde, Virginia e Caterina Falanga; e la terza attribuendosene annue lire millecentosessantacinque al minore Francesco Paolo Falanga, come sopra vincolate, e libere annue lire millecento cinquanta al signor Raffaele Falanga, ed annue lire duecentonovantacinque a ciascuna delle dette signore Emilia, Virginia, Matilde e Caterina Falanga.

Si diffida quindi chiunque abbia interesse ad opporvisi a farlo nei termini di legge.

La presente pubblicazione si fa a tenore e per gli effetti di che nel regolamento otto ottobre milleottocento settanta.

Firenze addì 19 maggio 1871.

Per ORESTE CORSO, procuratore.
AVV. SILVERIO GIORGETTI, di comm.

Estratto

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio in seconda sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli.

(2ª *pubblicazione*).

Numero d'ordine 26.

Sulla dimanda di Jacono Serafina del fu Domenico, ed Antonelli Paci Tommaso del fu Gennaro, e da questi per la semplice autorizzazione maritale, proprietari domiciliati presso l'avvocato Gaetano Memoli alla strada Formale, num. 31, rappresentati dal procuratore esercente presso il tribunale civile e correzionale di Napoli che domicilia presso lo studio del detto avvocato Memoli,

Il suddetto tribunale ha disposto quanto segue:

Il tribunale, udito il rapporto del giudice delegato, deliberando in camera di consiglio, sulle conclusioni in parte uniformi del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione del Gran Libro del Regno d'Italia intesti alla signora Jacono Serafina fu Domenico la rendita di lire sessantacinque contenuta nel certificato in testa a Gennaro d'Elia di Luigi, col numero d'ordine cento diciannovemila seicento quarantanove, e con quello del registro di posizione cinquantamila cento otto, tramutandola di poi in tre cartelle al portatore, la prima di lire cinquanta, la seconda di lire dieci, e la terza di lire cinque, che verranno consegnate all'avvocato signor Memoli Gaetano.

Dichiara poi non essersi luogo a deliberare sul di più della dimanda della predetta signora Jacono.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Lucca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cavaliere Francesco Errico Giordano, e cavaliere Nicola Palumbo giudici, il dì quindici febbraio mille ottocento settantuno.

Leopoldo de Luca.
Raffaele Longo, vicecanc.

Specifica:

Carta	L.	1 20
Marca e repertorio . . .	»	1 40
Per tre facciate	»	0 90
Totale	L.	3 50

Rilasciata al procuratore sig. Giuseppe Fusco.

Oggi 15 maggio 1871.

Per estratto conforme

Pel sostituto procuratore del Re cancelliere del tribunale:

2239 RAFFAELE LONGO.

Decreto. 2223

(2ª *pubblicazione*)

La seconda sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli, con deliberazione del dì sette dicembre mille ottocento settanta, ha disposto che l'annua rendita intestata alla defunta Enrichetta Miecci di Giuseppe di lire quarantacinque annue, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, sotto al numero mille trecento trentaquattro, del giorno quindici febbraio mille ottocento sessanta due, sia intestata a Giuseppe ed Amalia Miecci libera e senza condizione alcuna.

Chiunque creda di avervi interesse ad opporsi lo faccia ne' modi di legge.

GIUSEPPE CAVALIERI, proc.
LUCA DELLA ROSSA.
GIOVANNI PONZA.

Decreto.

(2ª *inserzione*)

Con deliberazione del tribunale civile e correzionale di Termini Imerese sotto il 29 dicembre 1870 fu ordinato al direttore generale del Debito Pubblico d'Italia a voler trasferire il certificato sul Gran Libro intestato a Grazia Giuffrè fu Vincenzo sotto la data quindici febbraio mille ottocento sessantanove, portante il numero progressivo quarantatremila ottocento diciannove, di lire settecento annue, in persona di Giuseppe Micciancio di Filippo da Caltavuturo, unico erede dell'estinto di lui figlio Orazio e della detta fu Grazia Giuffrè moglie al suddetto Micciancio.

Si rilascia il presente per inserirsi nel giornale ufficiale.

Termini Imerese, li 22 maggio 1871.

Il cancelliere ff.
2207 AVV. E. MICALE FRESCIO.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento settantuno, e questo giorno nove del mese di giugno.

Alla richiesta dell'illustrissimo signor commendatore Carlo fu signor Bartolomeo Bombrini, nella sua qualità di direttore generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, domiciliato in Firenze, e per gli effetti di quest'atto e di ogni altro occorrente rappresentato dall'avvocato Alfonso Castellini, procuratore esercente presso il tribunale civile di Pontremoli, nel di cui studio, posto in questa città contrada San Niccolò, ha eletto siccome elegge domicilio legale, come da procura del dì quattro marzo mille ottocento settanta, recognita nel medesimo giorno dal notaro fiorentino ser Vincenzo Guerri,

Ritenuto che l'instante Banca Nazionale va creditrice della ditta Fortunato Rossi e Compagnia di Torino della somma capitale di lire duecento tredicimila, oltre agli interessi mercantili sulla medesima da decorrere fino al pagamento, e così quanto a lire settantunmila dal primo di gennaio mille ottocento sessantasette, e quanto alle altre lire cento quarantaduemila a partire dal ventitre marzo mille ottocento sessantotto, e più per le spese dei due precedenti protesti e del giudizio relativo, e tutto ciò in forza di sentenza del tribunale di commercio sedente in Torino del dì diciannove novembre mille ottocento sessantanove, stata significata in forma esecutiva a ministero dell'usciere Pietro Ferreri nel dì primo di decembre di detto anno alla ora nominata ditta ed al signor barone Vincenzo Bolmida di Torino, condannato con questa *in solidum* da detta sentenza; qual significazione venne eseguita col contemporaneo precetto alli stessi notificati di pagare fra il cinque giorni prossimi alla richiedente Banca Nazionale le somme nelle quali essi furono solidalmente condannati;

Ritenuto che nel dì diciannove aprile corrente anno mille ottocento settantuno a ministero dell'ora nominato signor Pietro Ferreri, usciere addetto al tribunale di commercio di Torino, veniva notificato, sempre sulle richieste della Banca Nazionale, alla ditta Fortunato Rossi e Compagnia di Torino nuovo atto di precetto a pagare entro il termine di legge le sopra indicate somme del capitale e suoi interessi mercantili, oltre a tutte le spese del giudizio, con diffidamento che dopo il detto termine del cinque giorni senza che abbia avuto luogo il relativo pagamento si procederà a pregiudizio di essa intimata debitrice all'esecuzione mobiliare a tutto rigore di legge e con ogni mezzo da questa autorizzato e permesso;

Ritenuto che con rogito del notaro dottor Raffaello Reghini di Pontremoli alla data trentuno dicembre mille ottocento sessanta, ivi debitamente registrato sotto il tre gennaio mille ottocento sessantuno, vol. 8, fol. 111, cas. 2ª, col pagamento di lire duecento cinquantuna e centesimi venticinque a firma Nalli, la sunnominata ditta Fortunato Rossi e Compagni di Torino acquistava e comprava dal signor Pasquale dell'ora fu signor Lorenzo Cimati, proprietario domiciliato in Pontremoli, e dai signori Antonio fu Domenico Zuccarelli, Domenico fu Giovan Lorenzo Corvi, Giovanni fu Giuseppe Menotti, Francesco fu Giovanni Rossi, Pietro fu Domenico Franchi, Angiolo fu Giuseppe Jardoni, dall'ora fu Matteo *quondam* Michele Corvi, e da Giovanni di Santino Menotti, tutti proprietari domiciliati a Cervara, comune di Pontremoli, questi ultimi cinque intervenienti in proprio e quali mandatari costituiti di tutti gli altri condomini dell'ora descrivenda foresta, acquistava e comprava, ripetesi, per il convenuto prezzo di lire ventimila, che in parte pagava all'atto, il diritto di taglio e di condotta di tutte le piante di faggio aventi una circonferenza maggiore di trenta centimetri esistenti nelle due terze parti del terreno boschivo situato nelle pertinenze della Cervara, descritto al catasto di Pontremoli sezione D, particelle di primo impianto 1, 2, 7, denominato Margine, Marginello e Freddano, che detti venditori e loro mandanti acquistarono in compra dal comune di Pontremoli, con rogito del suddetto notaro del dì tredici settembre mille ottocento cinquantasei, pure debitamente registrato;

Che intendendo oggi l'instante Banca Nazionale, onde mandare ad esecuzione la sopra mentovata sentenza, di investire col relativo procedimento esecutivo l'ora detto diritto di taglio e di condotta di quelle piante, ed occorrendo perciò notificare gli atti opportuni a tutti gli infranominandi condomini della suddetta foresta, così sulle istanze della sullodata Banca Nazionale il tribunale civile e correzionale di Pontremoli emanava suo decreto del sei maggio corrente anno portante l'autorizzazione a citare la maggior parte di essi per mezzo dei pubblici proclami, decreto che è del seguente tenore:

« Il tribunale civile di Pontremoli, composto dei signori avvocati Emilio Pedoia presidente, Giuseppe Zavattarelli giudice, Luigi Calla pretore locale, ff. dell'altro giudice mancante, coll'assistenza del cancelliere Severino Mazzocchi, unito in camera di consiglio, posta nel palazzo di giustizia in detta città,

« Visto il sovra esteso ricorso presentato dal dottor Alfonso Castellini, procuratore legale della Banca Nazionale del Regno, e ritenuto l'esposto;

« Lette le conclusioni conformi del Pubblico Ministero, e gli articoli 146 e 152 del Codice procedura civile,

« Dichiara di autorizzare, come autorizza, la chiesta citazione per pubblici proclami delle persone tutte enunciate nel sovradetto ricorso del tre maggio corrente agli effetti tutti della notificazione del pignoramento di cui si tratta, e ciò mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, e nel giornale ufficiale del Regno,

« Ordina che una notificazione segua per affissione all'albo pretorio del comune di Pontremoli, e che la citazione sia notificata nei modi ordinari alla ditta debitrice, e tra gli individui notificandi a Pasquale Cimati fu Lorenzo di qui, a Lorenzo Cocchi fu Pasquale dimorante a Guinadi, al sacerdote Domenico Corvi rettore, ai coniugi Franchi Annunziata e Menotti Giovanni di Santino, a Franchi Pietro fu Domenico, e a Rossi Francesco fu Giovanni, tutti dimoranti alla Cervara.

« Ordina pure che un esemplare del foglio ufficiale contenente l'inserzione venga affisso alla porta d'ingresso di questo tribunale, e

« Fissa per la comparsa di tutti i citati davanti il pretore del mandamento di Pontremoli il termine di giorni venticinque da computarsi dall'ultima notificazione, inserzione e pubblicazione del presente decreto.

« Dichiara finalmente che il beneficio dei pubblici proclami viene esteso a tutti gli atti, decreti, ordinanze, sentenze, ed a quant'altro sia per occorrere da notificarsi alle sopraccennate persone nel premesso ricorso a norma di legge e nei modi superiormente tracciati.

« Dato in Pontremoli addì sei maggio mille ottocento settantuno.

« Il presidente, firmato: Pedoia.

« Il cancelliere, firmato: S. Mazzocchi.

« Registrato a Pontremoli nella cancelleria del tribunale addì sei maggio mille ottocento settantuno.

« Repertorio n. 769.

« Il cancelliere, firmato: S. Mazzocchi.

« Quitanza n. 275.

« Nove maggio mille ottocento settantuno.

« Esatto lire otto e centesimi ottanta.

« Firmato: S. Mazzocchi.

« Decreto lire 2 - Bolli 3 60 - Marca 1 20 - Repertorio 0 20 - Trascrizione di 12 pagine 1 80 - Totale L. 8 80. »

Ritenuto pertanto tutto quanto sopra, e in virtù della sopra citata sentenza del tribunale di commercio di Torino diciannove novembre mille ottocento sessantanove, significata in forma esecutiva a ministero dell'usciere Ferreri nel dì primo di dicembre di detto anno, e dell'atto di precetto dello stesso usciere del dì diciannove aprile anno corrente, e di conformità all'ora riferita autorizzazione di questo tribunale, sempre alla richiesta che sopra,

Io Trivelloni Vincenzo, usciere addetto alla pretura di Pontremoli, quivi domiciliato, in rinnovazione, ove occorra, del pignoramento precedente da me usciere intimato nel dì ventuno maggio milleottocento settanta, ho nuovamente pignorato e sequestrato nelle mani e presso gli ora citandi individui comproprietari del suddetto bosco della Cervara il diritto di taglio e di condotta di tutte le piante di faggio aventi una circonferenza maggiore di trenta centimetri esistenti nelle due terze parti del terreno boschivo situato nelle pertinenze della Cervara, descritto al catasto di Pontremoli, sezione D, particelle di primo impianto 1, 2, 7, denominato Margine, Marginello e Freddano, confina a levante dalla Costa delle Segate, a mezzodì dai terreni denominati Margia o Costa, a ponente dai beni comunali di Borgotaro e la terza parte dei beni assegnati con l'ora dicendo rogito agli abitanti di Guinadi, ed a settentrione dai beni così detti comunali della Cervara, quali due terze parti di terreno boschivo ora descritto detti pignoratari e loro autori acquistarono in compra dal comune di Pontremoli col sopra citato rogito del notaro Reghini tredici settembre milleottocento cinquantasei; diritto di taglio e di condotta risultanti da altro rogito dello stesso notaro del dì trentuno dicembre milleottocento sessanta pur ora indicato;

E contemporaneamente ho citato gli stessi pignoratari qui sotto nominandi a comparire all'udienza dell'illustrissimo signor pretore di Pontremoli, che avrà luogo nel solito locale di sue ordinarie sedute, posto in detta città, Piazza Grande, Palazzo municipale, la mattina alle ore nove del dì diciassette di luglio corrente anno milleottocento settantuno, per ivi emettere le occorrenti dichiarazioni e specificazioni di conformità al disposto di legge e in ordine al diritto e alle ragioni da essi come sopra ceduti, e dalla ditta Fortunato Rossi e Comp. di Torino con l'ora detto rogito acquistati, con facoltà a quest'ultima di esser presente alle dichiarazioni stesse, e infine per sentire pronunziare ed ordinare secondo che sarà del caso e di legge; e così ho citato per l'ora detta udienza e per l'oggetto qui indicato, nelle forme ordinarie, i signori: Pasquale del fu Lorenzo Cimati, proprietario domiciliato a Pontremoli - Lorenzo fu Pasquale Cocchi, non tanto in proprio che come curatore speciale della minorenne Francesca del fu Giovan Maria Corvi; il molto reverendo don Domenico Corvi rettore di Cervara - Franchi Annunziata e per la debita assistenza il di lei marito Giovanni Menotti del fu Santino - Franchi Pietro fu Domenico e Rossi Francesco fu Giovanni, tutti proprietari dimoranti a Cervara; e per mezzo dei pubblici proclami da eseguirsi a forma del surriferito decreto, i signori: Beccari Caterina fu Domenico non che il proprio marito Andrea Pizzanelli di Giuseppe per la debita assistenza - Beccari Domenico di Biaggio - Beccari Pietro, Giuseppe, Giovanni, Caterina, Maria e Domenica fratelli e sorelle del fu Domenico, con queste ultime i loro rispettivi mariti Zuccarelli Giovanni fu Domenico, Jardoni Giuseppe fu Giovanni e Pietro fu Celestino Zuccarelli - Beccari Giuseppe fu Pietro - Beccari Lorenzo e Marchetti Margherita moglie al medesimo, il quale l'assiste a stare in giudizio; il primo non solo in proprio che come legale amministratore del proprio figlio minorenne Matteo Beccari - Bruschi Giovan Maria fu Pietro - Cocchi Maria, Pietro, Pasquale, Giuseppe e Francesco fu Pasquale, e per quest'ultimo minorenne la madre sua Corvi Francesca vedova Cocchi - Corvi Giorgio fu Michele - Corvi Bartolomeo e Giovanni di Francesco - Corvi Pietro fu Giovanni - Corvi Francesco fu Giuseppe - Corvi Pietro fu Giuseppe - Corvi Giovanni fu Michele - Corvi Giovanni fu Giuseppe - Corvi Giovanna Maria fu Giovanni e con essa il di lei marito Cocchi Lorenzo fu Pasquale - Corvi Giacomo fu Michele - Corvi Baldassare fu Giovanni - Corvi Giovanni, Pietro e Francesca fu Domenico, e per questi ultimi due minori di età la loro madre Corvi Giovanna Maria fu Domenico *quondam* Michele - Corvi Andrea fu Giovanni - Corvi Francesco, Pietro, Domenico, Margherita, Domenica, Anna ed Annunziata fu Matteo *quondam* Giovanni, e con la Margherita Pietro Corvi, con la Domenica Giuseppe Pizzanelli, e con l'Anna Domenico Beccari, loro rispettivi mariti - Corvi Domenico fu Pietro - Corvi Giovanni, Antonio, Anna, Brigida ed Annunziata fu Domenico *quondam* Giovanni, e con esse donne i loro respettivi mariti, Jardoni Domenico fu Giovanni per l'Anna, Jardoni Domenico fu Antonio per la Brigida, e Pizzanelli Giuseppe fu Giovanni per l'Annunziata - Corvi Baldassare fu Luigi - Corvi Caterina del fu Domenico, e con essa il di lei marito Zuccarelli Michele - Franchi Domenico di Angiolo - Franchi Domenico di Giovan Maria - Franchi Francesco e Luigi di Martino - Franchi Francesco e Giovan Maria fu Antonio - Franchi Pietro fu Antonio - Franchi Pasquale fu Giuseppe - Franchi Domenico *quondam* Antonio - Franchi Domenico fu Giovanni, come padre e legale amministratore del minorenne Franchi Giovanni figlio ed erede della fu Caterina Franchi *quondam* Antonio - Jardoni Giuseppe fu Giovanni - Jardoni Domenico fu Giovanni - Jardoni Domenico fu Antonio - Jardoni Giovanni, Domenico, Caterina, Annunziata, Domenica, Anna Maria e Speranza fu Angiolo; con la Caterina Pizzanelli Giuseppe di Pasquale, con la Annunziata Pietro Menotti di Giuseppe, con la Domenica Rossi Giuseppe di Francesco, e con l'Anna Maria Giovanni Rossi di Franc°, loro rispettivi mariti - Jardoni Pietro di Matteo - Menotti Domenico fu Gius. - Menotti Giovanni fu Giuseppe - Menotti Giovanni, Giuseppe, Pietro, Andrea e Domenico fu Giovanni - Menotti Giuseppe fu Bartolomeo - Menotti Domenico fu Domenico - Menotti Domenicantonio e Giovanna fu Bartolomeo *quondam* Giovanni, e con quest'ultima il di lei marito Marchetti Andrea - Pizzanelli Pasquale fu Giuseppe - Pizzanelli Giovanni fu Antonio - Pizzanelli Luigi fu Giovanni - Pizzanelli Giuseppe fu Giovanni - Pizzanelli Giuseppe, Pietro e Giovanna fu Domenico, e con quest'ultima il proprio marito Zuccarelli Domenico fu Pietro - Rossi Francesco fu Bartolomeo - Rossi Domenicantonio fu Bartolomeo - Zuccarelli Domenico fu Pietro - Zuccarelli Giuseppe fu Francesco Celestino - Zuccarelli Antonio fu Domenico - Zuccarelli Giovanni fu Pietro - Zuccarelli Luigi fu Pietro - Zuccarelli Giovan Battista fu Domenico - Zuccarelli Domenico di Pietro fu Domenico - Zuccarelli Angiolo fu Pasquale - Zuccarelli Pasquale fu Celestino, come padre e legale amministratore della minorenne Caterina, erede della fu Domenica Franchi *quondam* Antonio - tutti proprietari e possidenti domiciliati a Cervara.

E frattanto da me detto e sottoscritto usciere venne siccome viene fatto in nome della legge formale divieto a tutti li come sopra citati e qualificati individui di consegnare alla ditta debitrice o ad altri alcuna delle piante ora pignorate e disporne in altro modo senz'ordine della giustizia, ed ho alli medesimi ingiunto d'impedire per quanto è possibile qualunque taglio delle medesime, sotto pena di indennizzare del proprio per qualsiasi perdita, danno, interesse e spesa.

Il suddetto pignoramento e sequestro viene fatto per sicurezza e per aver pagamento fino a debita concorrenza della somma predetta di lire duecentotredicimila, frutti o interessi mercantili come sopra, e spese del giudizio comprese quelle del presente.

Si dichiara che copia di tutto quanto sopra verrà con altro apposito atto notificata alla ditta debitrice residente in Torino, e che alla udienza come sopra fissata verrà dato in comunicazione alle parti citate il mandato di procura notaro Guerri di Firenze del dì 4 marzo 1870, la sentenza del tribunale di commercio di Torino del dì 19 novembre 1869, l'atto di precetto usciere Ferreri 19 aprile 1871, l'istrumento di vendita notaro Reghini 31 dicembre 1860, il decreto del tribunale di Pontremoli 6 maggio 1871, e quant'altro possa occorrere e sia di legge.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritta e portante intercalata copia del decreto del tribunale civile di Pontremoli del 6 maggio 1871, ora citato, che qui certificasi conforme, è stata da me detto e sottoscritto usciere portata e lasciata nel domicilio del signor dottor Alfonso Castellini perchè sia da lui fatta inserire nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, il tutto parlando e consegnandola a lui medesimo.

2396 V. TRIVELLONI, usciere.

INTENDENZA DI FINANZA
della provincia di Basilicata

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto al pubblico che il giorno 30 giugno 1871 alle ore 12 meridiane si provvederà all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi addizionali e comunali nel comune chiuso di questa provincia, Potenza.

1. L'appalto avrà la durata dal 1° agosto 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere alla riscossione anche nel comune appaltato delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese, secondo i proventi rispettivi a termini degli articoli 15 e 17 della legge 11 agosto 1870, num. 5784, e secondo le prescrizioni del regolamento generale pei dazi interni di consumo, approvato con Regio decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo è di lire quarantacinquemila (45,000).

L'incanto si farà per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento, approvato con Regio decreto 25 gennaio 1870, num. 5452.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale, o in una delle circondariali, una somma uguale al sesto del canone di un anno, cioè lire 7500.

6. L'offerente dovrà nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo di Potenza. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza, la prefettura e le sottoprefetture della provincia saranno ostensibili i capitoli d'oneri.

8. La scheda contenente il minimo prezzo per l'aggiudicazione sarà dal prefetto inviata all'Intendenza di finanza, ovvero dal Ministero delle finanze.

9. Con altro avviso si indicherà l'avvenuta aggiudicazione. I fatali utili per l'offerta d'aumento del ventesimo scadranno col giorno 15 luglio alle ore 12 meridiane. Qualora vengano in tempo utile presentate offerte di aumento ammessibili, si pubblicherà l'avviso per il nuovo incanto da tenersi col metodo della estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto, a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere; ed alla prestazione della cauzione definitiva, che ammonterà a sei dodicesimi del canone annuo pel quale seguì l'aggiudicazione.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione sarà riservata al Ministero delle finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario e di mandamento della provincia, e nel giornale *La Nuova Basilicata*, gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia, nonchè nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Potenza, 7 giugno 1871.

2395 *L'Intendente*: CASTAGNINO.

UFFICIO DELLA PREFETTURA DI CUNEO

Avviso d'asta.

Il pubblico è avvertito che alle ore dieci di mattina del giorno 30 giugno corrente si procederà in quest'ufficio, avanti il signor prefetto o chi per esso, col metodo dei partiti segreti portanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per l'appalto delle opere e provviste occorrenti alla sistemazione della strada nazionale da Cuneo in Francia pel colle dell'Argentera, nel tratto compreso fra l'uscita di Demonte e lo scolatore dei Bagnis, della lunghezza di metri 2200.

L'asta verrà aperta sul prezzo di lire 43371 91, a cui ammontano i lavori da appaltarsi per l'acconsentito aumento del cinque per cento sulla spesa prevista dal progetto 27 settembre 1870, restando a carico dell'Amministrazione le spese di espropriazione, impreviste e di assistenza.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno nel giorno e nell'ora sovra indicati presentare le loro offerte estese su carta bollata da lire una centesimi venti, debitamente sottoscritte e suggellate, accompagnandole col certificato di idoneità, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ispettore o da un ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio, e depositando contemporaneamente a guarentigia delle offerte la somma di lire 2500, in numerario od in biglietti di banca.

Raccolte tutte le offerte, se ne farà conoscere il risultato agli astanti, e l'appalto sarà deliberato in favore di colui che avrà superato od almeno raggiunto il minimo di ribasso da quest'ufficio stabilito. Trattandosi di ripetuto esperimento, si avverte che si farà luogo al deliberamento, quand'anche non vi fosse che un solo offerente.

L'impresa resta vincolata al capitolato d'appalto in data 27 settembre 1870, e alla appendice relativa del 17 aprile 1871, visibili cogli altri relativi documenti nell'ufficio di prefettura.

I lavori s'intraprenderanno appena seguita la consegna prescritta dall'articolo 338 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dovranno essere ultimati entro il termine di cinque mesi.

In corso d'opera saranno fatti pagamenti a conto od in rate di lire 8000 caduna, a misura del progresso dei lavori debitamente constatato.

Allorchè l'impresa sarà definitivamente aggiudicata, l'appaltatore dovrà nei modi e termini che gli saranno dall'ufficio di prefettura indicati passare il relativo atto di sottomissione con cauzione equivalente alla somma di lire 6500, che potrà somministrare in numerario, biglietti di banca, oppure col mezzo di una rendita del Debito pubblico di annue lire seicentocinquanta.

Non stipulandosi nel termine sopra accennato l'atto di sottomissione, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito, ed inoltre nel risarcimento di ogni danno e spesa relativi.

Le spese tutte inerenti all'appalto, senza eccezione, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta fin d'ora stabilito a giorni quindici, i quali scadranno col mezzodì del 15 luglio p. v.

Si dichiara infine che nell'incanto si osserveranno, oltre alle condizioni portate dai capitoli, tutte le altre relative contenute nel regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Cuneo, 9 giugno 1871.

Per detto ufficio di prefettura
Il Segretario: TOSELLI.

2398

2349

COMUNE DI REGGELLO -- PROVINCIA DI FIRENZE

Avviso d'asta.

Il sottoscritto cav. sindaco del comune suddetto deduce a pubblica notizia che, in coerenza alla deliberazione consiliare del dì 29 maggio 1871, superiormente approvata, davanti il sindaco infrascritto, assistito dalla Giunta municipale nella residenza comunale, posta in Reggello, il giorno 28 giugno 1871 avrà luogo nuova asta pubblica per l'aggiudicazione, in tre separati lotti, delle quattro sezioni dei lavori di costruzione della strada provinciale Valdarnese, da Riofontolano al paese di Reggello, già accollati dalla provincia di Firenze al comune di Reggello con atto del dì 3 giugno 1869, registrato a Firenze il dì 16 dello stesso mese, con L. 344 30, da Maffei.

Gli attendenti agli incanti dovranno presentare alla segreteria del municipio stesso nel giorno precedente al soprastabilito per l'apertura dell'asta, onde esserne ammessi, i documenti d'idoneità e di moralità e i titoli di solventezza o garanzia, cioè: l'attestato di un ingegnere provinciale, la fede di specchietto e la ricevuta del fatto deposito nella cassa comunale di Reggello del dieci per cento sull'ammontare dei lotti o lotto cui intendono attendere.

La perizia con i disegni sono ostensibili nella segreteria comunale in tutti i giorni nelle ore d'uffizio, ove, occorrendo, posson darsi ai richiedenti gli schiarimenti in proposito.

Le offerte di ribasso non dovranno esser minori di una lira per ogni cento sull'ammontare di ciascuno dei sottoindicati lotti.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine.

L'aggiudicazione definitiva dei lotti seguirà il giorno 15 del successivo mese di luglio, alle ore dieci antimeridiane, nel suddetto locale, per così dar luogo alle offerte di miglioramento.

Fino al giorno ed ora suddetta potranno presentarsi le offerte di miglioramento, le quali non dovranno essere minori del ventesimo sulle ultime offerte ottenute al primo esperimento, dal cui resultato, come delle offerte di miglioramento, saranno pubblicati i relativi avvisi.

Qualora entro il termine come sopra stabilito sia stata presentata qualche offerta ammissibile di miglioramento, sarà sperimentato un nuovo incanto nel dì 31 luglio ridetto, ad ore dieci antimeridiane, sul prezzo così migliorato, seguendo sempre il metodo della estinzione delle candele.

Ma se in questo nuovo incanto non si presentasse alcuna ulteriore offerta, l'appalto sarà aggiudicato a colui la offerta del quale promosse la riapertura dell'incanto.

Gli aggiudicatari dovranno devenire alla stipulazione della scritta d'accollo entro giorni quindici dal dì del definitivo deliberamento. I lavori dovranno incominciarsi tosto che sia dato agli aggiudicatari stessi avviso ufficiale dal sottoscritto, e ultimati entro un anno dalla data di quest'avviso, e mantenuti per anni tre dal dì della verificazione dell'ultimazione dei lavori medesimi.

Il pagamento dell'importare dei lavori dei quali si tratta sarà fatto dalla cassa comunale ai liberatari o aventi causa in cinque annue rate eguali; la prima nel corrente anno, dietro certificato dell'ingegnere direttore dei lavori medesimi, constatante l'esecuzione di una terza parte dei lavori, e le altre nel mese di giugno dei successivi anni.

È riservata alla Giunta municipale che assiste agli incanti in parola la facoltà di sospendere, a seconda dei casi, gli incanti medesimi.

Le spese d'incanti, copie, bolli, scritta e registro sono a total carico dei liberatari.

TABELLA DEI LOTTI.

Num. del lotto	Data della perizia	Sezione dei lavori	Qualità dei lavori	Ammontare dei lotti	Deposito per cauzione delle offerte
1	1° maggio 1870	2ª dal paletto 24 al paletto 63	Lavori di terra . . . L. 6,403 96 id. di muramento. » 14,862 60 id. di massicciata. » 2,579 20	L. 23,845 76	L. 2,384 57
2	1° maggio 1870	3ª dal paletto 63 al paletto 85	Lavori di terra . . . L. 2,583 43 id. di muramento. » 5,345 69 id. di massicciata. » 1,427 50	L. 9,356 62	L. 935 66
3	1° maggio 1870	4ª dal paletto 85 al paletto 100	Lavori di terra . . . L. 4,789 25 id. di muramento. » 13,323 99 id. di massicciata. » 846 60	L. 18,959 84	L. 1,895 98

Reggello, dal municipio, li 7 giugno 1871. *Il Sindaco*: F. GONNELLI.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI ALESSANDRIA

AVVISO DI PROVVISORIO DELIBERAMENTO.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che la provvista del grano, di cui nell'avviso d'asta in data 1° andante, è stata in incanto d'oggi deliberata nella quantità, ed al ribasso come infra, cioè:

Designazione dei magazzini	Grano da appaltarsi		Diviso in lotti		Prezzo per ogni quintale	Somma per cauzione di cadun lotto	Lotti deliberati	Quantità in quintali	Ribasso d'incanto per ogni cento lire
	Qualità del genere	Quantità dei quintali	Num.	di quintali cadauno					
Pavia	Nostrale	1800	18	100	32 50	200	18	1800	8 lotti L. 4 05 6 id. » 4 55 4 id. » 5 »

La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo pure di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile tra l'una consegna e l'altra.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadono al mezzodì del giorno 14 giugno corrente, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito suddescritto, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal succitato avviso d'asta.

Alessandria, 9 giugno 1871.

Per detta Intendenza militare
Il Sottocommissario di guerra: DI VILLAREY.

2413

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI VENEZIA
DIREZIONE STRAORDINARIA DEL GENIO MILITARE

Avviso d'asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 1° luglio 1871, alle ore due pom., si procederà in Venezia, avanti al direttore del Genio militare e nell'ufficio della Direzione predetta, situato sulla fondamenta di fronte all'Arsenale, fabbricato San Martino, all'anagrafico n. 2427, piano terreno, all'appalto seguente:

Costruzione di un bacino da raddobbo e dei suoi accessori in prossimità dell'Arsenale militare marittimo di Venezia.

Costruzione dei muri di sponda e di cinta attorno al piazzale del bacino suddetto, deviazione di canali e quanto può occorrere per aggregarlo all'Arsenale; il tutto per l'ammontare complessivo di lire 3,500,000, da eseguirsi nel periodo di cinque anni.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suindicato dalle ore 9 ant. alle 4 pom. e presso tutte le Direzioni del genio militare del Regno nelle ore d'ufficio.

Durante l'eseguimento dei lavori saranno corrisposti abbuonconti, corrispondenti ai 19/20 dell'importare dei lavori eseguiti.

Il periodo di tempo utile (fatali) per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo al quale verrà deliberato nel detto incanto, è di giorni quindici, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sulla somma sopra citata un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo d'incanto, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire:

1. Un certificato d'aver fatto presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle tesorerie dello Stato, un deposito della somma di lire 175,000 equivalente al 5 per 100 dell'importo dell'appalto. Questo deposito potrà esser fatto in contanti od in cartelle al portatore del Debito pubblico del Regno d'Italia al valore di Borsa nella giornata antecedente a quella in cui verrà operato il deposito.

2. Altro certificato comprovante la loro idoneità per l'eseguimento delle opere di cui si tratta, rilasciato da una delle Direzioni dei lavori marittimi del Regno, da uno dei comandanti territoriali del Genio militare, o da uffici tecnici competenti di altri Stati. Tale certificato avrà una data anteriore di 6 mesi a quella del presente avviso, e dovrà essere riconosciuto valido ed attendibile dalla Direzione straordinaria del Genio pei lavori marittimi in Venezia, alla quale dovrà farsi pervenire non più tardi delle ore dodici merid. del giorno dell'incanto.

Sarà facoltativo agli aspiranti dell'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni del genio militare; di questi ultimi partiti però non si terrà conto alcuno se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, mediante presentazione della ricevuta del medesimo.

Il ricevimento dei depositi che si vogliano fare presso la Cassa di questa Direzione per concorrere all'asta, e la presentazione degli altri titoli occorrenti per essere ammessi, avrà luogo dalle ore nove antimerid. al mezzodì del giorno 1° luglio 1871.

Nella stipulazione del contratto il deliberatario dovrà sottostare alle spese di pubblicazione, bollo, segreteria, commisurazione o di registro, ed a tutte quelle altre di cui è cenno nel capitolato d'appalto.

Dato in Venezia addì 11 giugno 1871.

2375—3 *Per la Direzione* — Il Segretario: MONTICELLI.

Estratto

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli in seconda sezione.

(2ª *pubblicazione*)

Numero d'ordine 303.

Sulla dimanda di Serafina Jacono fu Domenico, autorizzata da suo marito Tommaso Antonelli Paci, proprietari domiciliati in Napoli, con l'avvocato Gaetano Memoli, strada Formale, numero 34, rappresentati dal procuratore esercente Giuseppe Fusco, domiciliato col detto signor Memoli,

Il suddetto tribunale ha deliberato quanto segue:

Il tribunale, udito il rapporto del giudice delegato, deliberando in camera di consiglio sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico tramuti in quattro cartelle al portatore, la prima in lire cinquecento, la seconda di lire duecento, la terza di lire cento, e l'ultima di lire cinquanta, da consegnarsi al signor Gaetano Memoli, l'annua rendita di lire ottocento cinquanta contenuta nel certificato numero settemila quarantaquattro, e di posizione tremila quattrocento sei, in testa di d'Elia Luigi fu Gioacchino, con godimento dal primo gennaio mille ottocento sessantadue.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cavaliere Francesco Errico Giordano e cavaliere Nicola Palumbo giudici, il dì dieci maggio mille ottocento settantuno.

Leopoldo de Luca.
Raffaele Longo, vicecancelliere.

Specifica:

Carta	L. 1 20
Marca e repertorio	» 1 40
Per due facciate	» 0 60
Totale	L. 3 20

Per copia conforme
Pel sostituto procuratore del Re cancelliere del tribunale:
RAFFAELE LONGO.

Rilasciata al procuratore signor Giuseppe Fusco.

Oggi li 15 maggio 1871.

2240 Longo.

FEA ENRICO, *gerente*

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA